

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio n. 112-bis

Paolo Giunchi, Gaetano Petrelli e Diego Podetti

CESSIONI QUOTE: TASSAZIONE REGISTRO

Approvato dalla Commissione Tributaria il 29.11.1993

Approvato dal Consiglio Nazionale il 10.12.1993

La soluzione del problema della tassazione - ai fini dell'imposta di registro - degli atti aventi ad oggetto cessioni di partecipazioni sociali, assoggettati alla tassa sui contratti di borsa, esige, quale fase preliminare, una corretta impostazione del problema dei rapporti tra le varie fonti normative succedutesi nel tempo con riferimento alla materia in oggetto.

Occorre, innanzitutto, sgombrare il campo da un equivoco, che è quello del persistente richiamo delle norme di cui agli artt. 7 e 12 del R.D. 30.12.1923, n. 3278; richiamo effettuato, in particolare, dall'articolo 34 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601. Quest'ultimo recita testualmente: "per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa".

A loro volta, le norme del citato R.D., n. 3278/1923 stabiliscono:

"Art. 7 - ultimo comma: le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, per i quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro, anche quando occorra farne uso in via amministrativa o giudiziaria". "Art. 12, primo comma: i contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge ... sono esenti da registro".

Le norme succitate vanno coordinate con le seguenti: a) Art. 78 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: "Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni. Fermo restando il disposto degli articoli 5 e 38, le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo o anche di esso, previsti da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque non oltre il 31 dicembre 1974".

b) Art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: "Abrogazione - Con effetto dalla data in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da

quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ...".

Dal combinato disposto delle norme suindicate si evince che: - ogni e qualsiasi agevolazione prevista, in materia di imposta di registro, relativamente a contratti di cessione di partecipazioni sociali, da leggi anteriori alla riforma tributaria del 1972, deve ritenersi definitivamente cessata con l'emanazione del D.P.R. 601/1973, per effetto dell'articolo 42 sopra citato;

- il richiamo effettuato dall'articolo 34 del succitato D.P.R. 601 agli articoli 7 e 12 del R.D. del 1923 non può quindi intendersi come rinvio alle disposizioni agevolative disposte dagli articoli medesimi, ma esclusivamente come mezzo di identificazione delle fattispecie disciplinate dalla nuova norma agevolativa (per l'appunto, l'articolo 34 del D.P.R. 601). Non ha quindi più alcuna efficacia la previsione dell'esenzione da imposta di registro prevista dal R.D. del 1923. Pertanto, l'art. 34 del D.P.R. 601 va letto come se dicesse: "per i contratti disciplinati dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa".

La normativa succitata va coordinata con le disposizioni legislative emanate successivamente al D.P.R. 601/1973, ed in particolare le seguenti:

a) Art. 9 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (atti esenti da registrazione): "scritture private, anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerenti";

b) Art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (atti soggetti a registrazione), e successive modificazioni: "atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5 e 11 ...: lire 150.000".

c) Art. 1 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1992, n. 437 (modificativo dell'art. 1 R.D. 3278/1923): "I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati ..." "La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto ... le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale ...".

Il panorama complessivo che si ricava dalle norme succitate è il seguente:

- nel momento della emanazione del testo unico sull'imposta di registro, il legislatore ha previsto la registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni sociali con pagamento della imposta fissa di registro, salva l'eccezione dei contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa;

- successivamente, con il D.L. n. 378/1992, tutti i contratti aventi ad oggetto cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione in società di ogni tipo sono stati assoggettati alla tassa sui

contratti di borsa, indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa.

Il quinto comma all'art. 34 del D.P.R. 601/1973 dichiara esenti da imposta di registro e di bollo, considerando la tassa dei contratti di borsa sostitutiva di tali imposte, gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni.

A seguito della modificazione apportata dal D.L. 378/1992 al R.D. 3278/1923, risultano compresi nella previsione dell'art. 12, primo comma, del detto R.D. ("contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge"), cui fa riferimento l'art. 34, quinto comma, del D.P.R. 601/73, anche gli atti aventi ad oggetto cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione in società di ogni tipo conclusi per atto pubblico e per scrittura privata.

Pertanto, a seguito della nuova normativa, di cui al D.L. 378/92, che fa riferimento a tutte le cessioni di partecipazioni, concluse sia per atto pubblico che per scrittura privata, la menzione delle sole "scritture private" effettuata nel citato articolo 9 della tabella del T.U.I.R ha esclusivamente la funzione di delimitare la categoria di contratti esenti da registrazione, senza che ciò abbia alcuna influenza sul momento - logicamente diverso e successivo - della soggezione o meno dell'atto da registrarsi al pagamento dell'imposta di registro.

A sua volta l'art. 11 della tariffa, parte prima, prevede le fattispecie (atti in forma autentica) soggette a registrazione in termine fisso, fatta salva l'applicazione di eventuali norme agevolative che disciplinino l'esenzione da imposta.

Infine, l'art. 34, quinto comma, del D.P.R. 601/73 deve oggi interpretarsi alla luce delle nuove disposizioni contenute nella novella del 1992, nel senso che tutte le cessioni di partecipazioni sociali soggette alla tassa sui contratti di borsa, se concluse per scrittura privata non autenticata, sono esenti da registrazione; se concluse per atto pubblico o scrittura privata autenticata sono soggette a registrazione (ex. art. 11 della tariffa, parte prima: atti da registrarsi in termine fisso), ma senza pagamento di imposta (ex. art. 34 D.P.R. 601/73).

Concludendo, si può sostenere fondatamente che tutti gli atti che contengono cessioni di quote sociali devono essere registrati senza pagamento di imposta, e che la fonte di detta esenzione è da individuarsi nell'art. 34 del D.P.R. 601/73, che richiama il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni, tra cui in particolare quelle di cui al D.L. 378/92.

Contratti esenti dalla tassa sui contratti di borsa

La tabella A annessa alla legge sui contratti di borsa stabilisce la esenzione dalla tassa per i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

Ci si chiede se tali contratti debbano assoggettarsi alla imposta di registro, non avendo di fatto scontato la tassa sui contratti di borsa.

Per rispondere a tale quesito è necessario analizzare la norma che stabilisce la esenzione da tale tassa.

Mentre l'articolo 7 del R.D. n. 3278/1923, come si è visto, sanciva la non debenza della tassa di registro, con riferimento agli scritti di qualsiasi natura rilasciati dalle parti "in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati i foglietti bollati", l'art. 34, quinto comma, D.P.R. 601/73 stabilisce invece che sono esenti da registro i contratti di cui all'art. 12 del R.D. 3278/23 e cioè i contratti soggetti alla tassa di borsa.

La norma oggi in vigore prende quindi in considerazione i contratti soggetti alla tassa di borsa, per stabilirne la esenzione da "registro", a prescindere dalla considerazione che si sia già fatto uso di foglietti bollati: è il contratto stesso di negoziazione delle partecipazioni sociali che viene escluso dall'ambito di applicazione della imposta di registrazione, se assoggettato come fattispecie giuridica alla tassa sui contratti di borsa.

In questa ottica il quesito se i contratti "soggetti" alla tassa sui contratti di borsa, ma "esenti" dalla tassa stessa, debbano scontare la tassa di registro deve essere risolto nel senso che tale tassa non si debba scontare, in quanto il combinato disposto del predetto quinto comma dell'articolo 34 D.P.R. 601/73 e del primo comma dell'articolo 12 R.D. 3278/1923 esclude da tale imposta i contratti aventi per oggetto la negoziazione di partecipazioni sociali "soggette" alla tassa sui contratti di borsa, non ponendo come condizione della esclusione l'effettivo pagamento della tassa di borsa.